

**PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE**  
**DELL'ABITATO DI SUCCISO**  
**NEL COMUNE DI VENTASSO (RE)**  
**AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2004, N.7**

**NORME DI ATTUAZIONE**

**Premessa**

Le aree a rischio idrogeologico molto elevato dell'area di Succiso sono state individuate in relazione alle attuali condizioni dei dissesti e alla loro possibile evoluzione futura, nonché in base alle loro possibili interazioni con le aree abitate.

All'interno della perimetrazione sono state individuate due zone caratterizzate da diverso livello di pericolosità: ZONA 1 e ZONA 2. ~~corrispondenti, rispettivamente, alle classi di rischio R4 e R3.~~

La definizione delle due zone è presa dall'art. 49 "Aree a rischio idrogeologico molto elevato" delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (di seguito PAI Po).

La definizione della ZONA 1 è ulteriormente dettagliata a motivo della situazione geologica e della storia evolutiva del corpo di frana su cui è situato l'abitato di Succiso.

Le misure di salvaguardia di cui agli artt. 2 e ~~3~~ **4** ~~seguenti~~ sono prese dall'art. 50 "Aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano" delle Norme del PAI Po, adeguate in senso restrittivo in funzione della specificità dell'area perimetrata.

**Articolo 1 - Definizione delle ZONE**

**ZONA 1**

Aree instabili o che presentano una elevata probabilità, in tempi brevi, di coinvolgimento diretto da parte del fenomeno franoso o dalla sua evoluzione; più in dettaglio la zona comprende le seguenti aree:

- aree di frana attiva
- aree limitrofe alle precedenti che possono essere interessate in tempi brevi dall'evoluzione dei dissesti.
- aree di frana quiescente interessate dai dissesti degli anni '50-'60.

**ZONA 2**

Area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti.

Norme PAI Po	Norme Vigenti	Nuova formulazione proposta del Comune	Proposta RER
<p><b>Art. 50. Aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano</b></p> <p>1. Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano, sono esclusivamente consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;</li> <li>- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;</li> <li>- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;</li> <li>- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;</li> <li>- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;</li> <li>- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;</li> <li>- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.</li> </ul> <p>2. Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.</p>	<p><b>Articolo 2 – ZONA 1 – Norme urbanistiche</b></p> <p>Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 della Carta della Perimetrazione e Zonizzazione, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone in attesa del completamento delle opere di consolidamento e la verifica della loro efficacia, sono vietati gli interventi di nuova edificazione.</p> <p>In considerazione delle condizioni di rischio esistenti e connessi con la presenza dei dissesti che avevano portato, a suo tempo, alla scelta del trasferimento, in questa zona 1 viene mantenuto, ai soli fini cautelativi, e in via transitoria, il <u>divieto di qualsiasi forma di utilizzo abitativo ed impiego delle unità immobiliari e dei ricoveri temporanei ivi esistenti</u> ; tale disposizione, infatti, potrà essere progressivamente rivista e modificata a seguito dei previsti lavori di consolidamento già avviati e della futura verifica degli esiti positivi conseguiti dai suddetti lavori tramite controllo diretto sul territorio ed anche attraverso le informazioni derivanti dalla Rete di Monitoraggio Geotecnico già operante.</p> <p>Sono invece consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interventi di demolizione senza ricostruzione;</li> <li>• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, così come modificata dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, senza aumenti di superficie e di volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;</li> <li>• le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso; le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico o alla protezione dell'edificio;</li> <li>• gli interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica';</li> <li>• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;</li> </ul>	<p><i>In giallo le parti aggiunte o modificate rispetto alle Norme vigenti</i></p> <p><b>Articolo 2 – ZONA 1 – Norme urbanistiche</b></p> <p>Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 della Carta della Perimetrazione e Zonizzazione, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone <del>in attesa del completamento delle opere di consolidamento e la verifica della loro efficacia</del>, sono vietati gli interventi di nuova edificazione, <b>ivi compreso la ricostruzione di edifici crollati o demoliti.</b></p> <p>In considerazione delle condizioni di rischio esistenti e connessi con la presenza dei dissesti, a seguito degli interventi posti in essere e la verifica della loro efficacia, in attesa del completamento delle ulteriori opere di consolidamento, <b>in ZONA 1 viene mantenuto, ai fini cautelativi, e in via transitoria, il divieto di utilizzo abitativo quale residenza prima casa, consentendone invece l'uso quale abitazione temporanea turistica.</b> E' consentito l'impiego delle unità immobiliari e dei ricoveri temporanei ivi esistenti, senza mutamenti d'uso. Tale disposizione, potrà essere ulteriormente progressivamente rivista e modificata a seguito dell'esecuzione di nuovi ulteriori lavori di consolidamento e dalla futura verifica degli <b>esiti positivi</b> conseguiti tramite controllo diretto sul territorio ed anche attraverso le informazioni derivanti dalla Rete di Monitoraggio Geotecnico già operante.</p> <p>Sono esclusivamente consentiti gli interventi edilizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli interventi di demolizione senza ricostruzione. <b>Ricostruzione consentita, eccezionalmente, nel solo caso di cui ai successivi punti, per impossibilità strutturale al recupero comprovata e documentata da apposita relazione a firma di abilitato tecnico strutturista;</b></li> <li>- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, <b>così come definiti nell'allegato all'art. 9, comma 1 della L.R. 30/07/2013 n° 15 e s.m.i.;</b></li> <li>- <b>Gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti nell'allegato all'art. 9, comma 1 della L.R. 30/07/2013 n° 15 e s.m.i., senza aumenti di superficie e di volume, salvo quanto necessario per motivati adeguamenti igienico – funzionale – strutturale connessi alle attività e usi in atto, per il rispetto delle legislazioni vigenti;</b></li> </ul>	<p><i>Rispetto alle Norme vigenti: in barrato le parti eliminate in verde le parti aggiunte</i></p> <p><b>Articolo 2 – ZONA 1 – Norme urbanistiche</b></p> <p>Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 della Carta della Perimetrazione e Zonizzazione, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone <del>in attesa del completamento delle opere di consolidamento e la verifica della loro efficacia</del>, sono vietati gli interventi di nuova edificazione.</p> <p>In considerazione delle condizioni di rischio esistenti e connesse con la presenza dei dissesti, <b>a seguito degli interventi posti in essere e della verifica della loro efficacia, in attesa del completamento delle ulteriori opere di consolidamento, in ZONA 1 viene mantenuto, ai fini cautelativi e in via transitoria, il divieto di utilizzo abitativo quale residenza prima casa.</b></p> <p>Tale disposizione potrà essere ulteriormente progressivamente rivista e modificata a seguito dell'esecuzione di nuovi ulteriori lavori di consolidamento e dalla futura verifica degli esiti positivi conseguiti tramite controllo diretto sul territorio ed anche attraverso le informazioni derivanti <b>dalla Rete di Monitoraggio Geotecnico già operante.</b></p> <p><del>e che avevano portato, a suo tempo, alla scelta del trasferimento, in questa zona 1 viene mantenuto, ai soli fini cautelativi, e in via transitoria, il divieto di qualsiasi forma di utilizzo abitativo ed impiego delle unità immobiliari e dei ricoveri temporanei ivi esistenti ; tale disposizione, infatti, potrà essere progressivamente rivista e modificata a seguito dei previsti lavori di consolidamento già avviati e della futura verifica degli esiti positivi conseguiti dai suddetti lavori tramite controllo diretto sul territorio ed anche attraverso le informazioni derivanti dalla Rete di Monitoraggio Geotecnico già operante.</del></p> <p>Sono invece <b>esclusivamente</b> consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interventi di demolizione senza ricostruzione;</li> <li>• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti <b>dalla legislazione vigente</b>; alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, <del>così come modificata dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, senza aumenti di superficie e di volume, salvo gli</del></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso; le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico o alla protezione dell'edificio;</li> <li>- Gli interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica;</li> <li>- Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, <b>la ristrutturazione ed adeguamento</b> relativi alle reti infrastrutturali;</li> <li>- Gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.</li> </ul>	<p><del>adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>la realizzazione di un servizio igienico-sanitario adeguato ai requisiti del DM 5 luglio 1975, anche con ampliamento volumetrico;</b></li> <li>• le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso; le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico o alla protezione dell'edificio;</li> <li>• <b>gli interventi di miglioramento sismico nell'ambito degli interventi edilizi sopra consentiti;</b> <del>necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica</del></li> <li>• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, <b>di ristrutturazione e adeguamento tecnico</b> relativi alle reti infrastrutturali <b>riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili;</b></li> <li>• gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;</li> </ul>
<p>3. Nella porzione contrassegnata come ZONA 2 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;</li> <li>- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;</li> <li>- la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;</li> <li>- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.</li> </ul>	<p><b>Articolo 3 – ZONA 2 – Norme urbanistiche</b></p> <p>Nella porzione contrassegnata come ZONA 2 sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi ammessi nella zona 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;</li> <li>• gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore, anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;</li> <li>• la realizzazione di nuove attrezzature ed infrastrutture rurali compatibili con le condizioni del dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;</li> <li>• gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.</li> </ul>	<p><b>Articolo 3 – ZONA 2 – Norme urbanistiche</b></p> <p>Nelle porzioni contrassegnate come ZONA 2 della Carta della Perimetrazione e Zonizzazione sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente art. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d), dell'art. 31 della L. 457/78, così come definiti nell'allegato all'art. 9, comma 1 della L.R. 30/07/2013 n° 15 e s.m.i.;</li> <li>- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, così come definiti nell'allegato all'art. 9, comma 1 della L.R. 30/07/2013 n° 15 e s.m.i., che non comportino alti indici di edificabilità o ingente aumento di volume (fino al 20% del volume esistente);</li> <li>- la realizzazione di nuove attrezzature ed infrastrutture rurali compatibili con le condizioni del dissesto presente, sono comunque escluse le nuove residenze rurali;</li> <li>- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.</li> </ul>	<p><b>Articolo 3 – ZONA 2 – Norme urbanistiche</b></p> <p>Nella porzione contrassegnata come ZONA 2, oltre agli interventi ammessi nella zona 1, sono esclusivamente consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti <b>nella legislazione vigente;</b> <del>alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;</del></li> <li>• gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico <b>o</b> funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore, anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;</li> <li>• la realizzazione di nuove attrezzature ed infrastrutture rurali compatibili con le condizioni del dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;</li> <li>• gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.</li> </ul>